

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3992

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PETRUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1999

—————

Norme per la tutela dei beni culturali delle città capoluogo  
di provincia, già capitali di Stato

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La storia del nostro paese è caratterizzata dallo sviluppo e dall'autonomia delle città. Già al tempo della repubblica e dell'impero romano molte città italiane erano autentiche città-stato dotate di autogoverno, pur nell'appartenenza a Roma, di cui godevano la cittadinanza. Dopo la parentesi del tardo impero e dell'età gotica, l'invasione longobarda, creando vari ducati, tra cui due semi-indipendenti (Spoleto e Benevento), ridette funzione di capitale alle principali città che in epoca feudale divennero sede di vescovadi e contee, e in età comunale si trasformarono in liberi comuni.

Se nel meridione la formazione dei regni di Napoli e Sicilia favorì lo sviluppo di due grandi capitali, Napoli e Palermo, nell'Italia centro-settentrionale si vennero formando signorie e principati destinati a diventare, durante il Rinascimento, centri politici e, soprattutto culturali, di prim'ordine. Attorno ad essi si raccolsero scrittori e artisti e si crearono corti ed accademie di grande importanza. Alcune di queste città capitali coincidono con i capoluoghi di regione, Venezia, Genova, Torino, Milano, Firenze, la stessa Bologna, capitale culturale anche se non politica; altre, invece, sono ora capoluoghi di provincia e, se non si interviene sollecitamente, rischiano di essere ridotte ad una monotona vita provinciale lasciando, così, in stato di abbandono innumerevoli tesori artistici, librari, archivistici, che costituiscono la più autentica ricchezza del nostro paese. Paradossalmente, la maggiore autonomia data alle regioni rischia di annebbiare definitivamente tali città in un anonimato senza prospettive future.

Per certi aspetti, una sorte migliore tocca a tre città capitali nel Medioevo perchè sono state, e sono tuttora, sedi di prestigiose università: Pisa, Padova e Pavia. Le città

cosiddette «a rischio», cui ci riferiamo, sono Mantova, Parma, Modena, Ferrara, Lucca, Siena, Pesaro ed Urbino. Tra queste, Parma, Modena e Lucca persero la loro indipendenza solo alla vigilia dell'unità italiana. Vale la pena ricordare il ruolo che esse ricoprirono in tempi relativamente recenti, durante l'età dell'Illuminismo e del Risorgimento. Non credo necessario descrivere i beni culturali conservati in queste antiche capitali, nè come l'attuale situazione le mortifichi sul piano culturale e rischi di compromettere definitivamente la loro conservazione. È necessario anche tenere presente che tali beni sono divisi tra musei, biblioteche, archivi statali e strutture ecclesiastiche e private, spesso non coordinati tra loro e non sufficientemente aiutati e tutelati dalle autorità. Basterebbe pensare a preziosi fondi librari e museali, sottratti ai conventi in mille modi ed ora tenuti, perchè sarebbe improprio dire conservati, presso scuole ed istituti di vario ordine e grado.

Nè miglior conservazione e sorte hanno le grandi tradizioni musicali che alcune di queste città hanno valorizzato in modo assolutamente eccezionale nei secoli passati. Si pensi, in particolare, a Parma, Pesaro e Lucca con Verdi, Rossini, Puccini, oltre a tanti altri musicisti di chiara fama.

Per tutti questi motivi è urgente una legge-quadro che intervenga a riconoscere i valori peculiari di queste città evitando la loro riduzione a centri minori, nell'ambito delle rispettive regioni di appartenenza, iniziando così una politica culturale a vasto raggio che si estenda poi a tutti quegli altri centri, anche non capoluoghi di provincia, che abbiano ricoperto ruoli storici in campo civile o religioso; per il raggiungimento di tali finalità è stato predisposto il presente disegno di legge, del quale si auspica la rapida approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Lo Stato garantisce la tutela dei beni culturali, che necessitano di particolari cure per la loro conservazione e tutela, ubicati nelle città capoluogo di provincia, che abbiano ricoperto il ruolo di capitale durante l'età moderna, di seguito elencate:

- a) Ferrara;
- b) Lucca;
- c) Mantova;
- d) Modena;
- e) Parma;
- f) Pesaro;
- g) Siena;
- h) Urbino.

### Art. 2.

1. I musei, le biblioteche e gli archivi statali, ubicati nelle città di cui all'articolo 1, sono inseriti in una apposita categoria al fine di incentivarne le dotazioni economiche e di personale.

### Art. 3.

1. Nel rispetto delle singole autonomie, sono favorite forme di collaborazione tra i musei, le biblioteche e gli archivi statali delle città di cui all'articolo 1 ed analoghe istituzioni, dipendenti da enti locali, ecclesiastici o privati, al fine di favorire la conservazione, l'utilizzazione e la valorizzazione dei beni culturali ivi conservati.

### Art. 4.

1. È previsto il censimento dei beni artistici, librari ed archivistici esistenti presso enti

pubblici, ecclesiastici e privati, situati nelle città di cui all'articolo 1, al fine della loro catalogazione e conservazione, anche tramite l'utilizzazione di strumenti informatici.

Art. 5.

1. Nelle città di cui all'articolo 1 è istituita una Consulta, formata da enti ed istituzioni pubbliche, ecclesiastiche e private, al fine di studiare le modalità migliori per la conservazione ed il restauro dei monumenti e dei beni culturali ubicati nelle medesime città.

Art. 6.

1. Nelle città di cui all'articolo 1 sono istituiti, anche in collaborazione con le università più vicine, corsi di diploma universitario in archivistica e diplomatica, in biblioteconomia ed in conservazione di beni culturali.

Art. 7.

1. I teatri delle città di cui all'articolo 1 possono ottenere particolari incentivi al fine di organizzare stagioni di significativo contenuto culturale, in armonia con la tradizione esistente nelle singole città.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire tre miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'otto per mille IRPEF, iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 «8 per mille IRPEF Stato» - Cap. 6878, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.